

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione).

- **Codice della proposta:** COM(2023) 415 final del 05/07/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0228(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Premessa: finalità e contesto

La direttiva 1999/105/CE relativa alla "Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" ha fissato le norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione di specie ritenute importanti a fini forestali. Negli anni successivi alla sua adozione, si sono verificati sviluppi importanti per il settore come l'adozione del Green Deal europeo (con la normativa europea sul clima, la nuova strategia dell'UE di adattamento al cambiamento climatico, la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030) e l'aggiornamento delle norme e dei regolamenti per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale (Schema OCSE per semi e piante forestali). Alla luce di tali sviluppi, delle nuove priorità politiche dell'UE in materia di sostenibilità, adattamento al cambiamento climatico e biodiversità, nonché dell'esperienza acquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, è stata avviata la revisione della legislazione dell'UE in materia. In tale contesto, lo scorso 6 luglio 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa con l'obiettivo di sostituire la Direttiva 1999/105/CE con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, unico e armonizzato, sulla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione nell'Unione. Due sono gli aspetti maggiormente eterogenei in ambito europeo: la definizione delle finalità forestali e l'elenco delle specie arboree ritenute importanti ai fini forestali. Entrambi gli aspetti sono stati oggetto di definizione da parte dei singoli Stati Membri generando così notevoli differenze, soprattutto in relazione alla competitività del settore all'interno dell'Unione.

La bozza di regolamento stabilisce norme specifiche per la produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e si applica ai generi e specie elencati nell'allegato I del regolamento stesso. La proposta, pur mantenendo l'architettura generale della direttiva 1999/105/CE, basata sulla registrazione dei materiali di base da cui ottenere materiali forestali di moltiplicazione per finalità forestali e sulla certificazione dei materiali, introduce alcune novità relative alla:

- definizione delle specie oggetto del regolamento definendo un primo elenco di specie che sarà possibile modificare con atti delegati successivi;
- definizione delle finalità forestali specificandole nel dettaglio e in modo univoco per tutti gli Stati Membri: Il materiale forestale di moltiplicazione può essere prodotto per essere impiegato nell'imboschimento/nel rimboschimento e in altri tipi di impianto di alberi e per finalità diverse quali la produzione di legno e biomasse, la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali;
- applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 introducendo per tutti l'obbligo di combinare l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione con il passaporto delle piante istituito dal regolamento 2016/2031 (in Italia già avviene in quanto in sede di attuazione della Direttiva 1999/105/CE con il D.lgs. 386/2003 è stata inserita "l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria");
- applicazione del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali per garantire la coerenza con gli altri atti dell'UE relativi alla produzione e alla commercializzazione di piante (regolamento (UE) 2016/2031 e proposta di regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale);
- introduzione di una procedura semplificata per i materiali di base finalizzati alla "conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali";
- introduzione del Piano di Emergenza per il reperimento di materiali di moltiplicazione in caso di eventi estremi;
- introduzione di tecnologie digitali, al fine di registrare tutte le attività di certificazione in una piattaforma online conformemente agli obiettivi della strategia digitale europea (da definire con atti delegati).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto introduce norme necessarie per il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune nel settore della produzione e della commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione nell'UE. La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea permette:

- un adeguamento dell'attuale quadro normativo nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, che introduce un nuovo approccio basato su un regolamento che sostituirà la direttiva di commercializzazione, ormai datata rispetto alle politiche del Green deal europeo e delle relative strategie;
- l'introduzione di norme uniformi per la registrazione e la certificazione dei materiali di base, da cui saranno prodotti i materiali forestali di moltiplicazione per finalità forestali, tali da garantire un livello elevato di qualità;
- parità di condizioni per gli operatori all'interno del mercato unico.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le misure proposte si limitano alle azioni che devono essere adottate a livello di UE affinché siano efficaci ed efficienti. Per soddisfare tali esigenze, la direttiva 1999/105/CE sarà sostituita da un regolamento, considerato lo strumento più adatto per stabilire misure più armonizzate e valide per tutti gli Stati membri. Requisiti uniformi per la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione costituiscono l'unico modo per: 1) garantire che il materiale forestale di moltiplicazione presenti un livello elevato di qualità per gli utilizzatori; 2) che il mercato interno funzioni correttamente e che vi siano parità di condizioni per gli operatori; 3) garantire l'imboschimento e il rimboschimento sostenibili, la conservazione della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi forestali; e 4) sostenere la produzione di legno e biomasse, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali. Al fine di adeguare i requisiti tecnici alle condizioni climatiche ed ecologiche, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, stabilire requisiti nazionali più rigorosi. Inoltre, per quanto riguarda la registrazione di materiale di base e la certificazione di materiale forestale di moltiplicazione, la flessibilità e l'armonizzazione sono equilibrate con la flessibilità che consente agli Stati membri di attuare tali norme in modo adeguato alle loro condizioni climatiche ed ecologiche locali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione del progetto è complessivamente positiva in quanto la Direttiva vigente non è sufficiente a far fronte ai cambiamenti in atto e futuri del settore, come la citata adozione del Green Deal europeo e le relative recenti strategie europee e nazionali. Si ritiene anche corretta la forma scelta che lascia meno spazio all'interpretazione e al rischio di grosse differenze nell'applicazione della norma. Di particolare interesse si ritiene la definizione univoca delle finalità forestali e l'elenco delle specie arboree ritenute importanti ai fini forestali valido per tutti gli Stati Membri. Il progetto di regolamento è ritenuto di particolare urgenza vista la non armonica attuazione della direttiva attuale sul territorio europeo. Tuttavia, per gli ambiti di competenza regionale, si è provveduto a divulgare i contenuti della proposta e a stimolare i referenti dei 21 Organismi Ufficiali delle Regioni e Province autonome competenti in materia, ad inviare i propri commenti sia per gli aspetti applicativi (ad esempio sulla migliore definizione di alcuni concetti e sull'allargamento dell'elenco delle specie interessate già contestualmente all'approvazione del regolamento) che per quelli ritenuti di competenza nazionale e regionale (ad esempio la redazione dei Piani di emergenza).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto, pur mantenendo la struttura generale della direttiva 1999/105/CE, introducono elementi auspicabili quali l'elenco specie unico per tutta l'Unione e la definizione univoca delle finalità forestali. Tuttavia si rilevano aspetti ancora da approfondire in relazione ai controlli ufficiali e ad altri aspetti che ricadono nelle competenze regionali.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta di regolamento si applicherà tre anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di offrire un tempo adeguato alle autorità competenti e agli operatori professionali per conformarsi alle nuove norme. Darà inoltre alla Commissione il tempo di adottare i necessari atti delegati e di esecuzione. Nell'ambito dell'Agrifish del 25 luglio 2023 si sollecitava la massima attenzione all'obiettivo della

semplificazione, riducendo al minimo i requisiti obbligatori per i materiali di moltiplicazione e garantendo, allo stesso tempo, al consumatore materiali di qualità e sani sotto il profilo degli organismi nocivi. Sempre con questo obiettivo, si auspicava l'uniformazione e la semplificazione dei sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'approfondimento del coinvolgimento di organismi privati nello schema di certificazione.

Nel corso del Working Party on Genetic Resources and Innovation in Agriculture del 21 e 22 settembre 2023, sono stati avviati i lavori di lettura e revisione del testo. Al momento attuale si è conclusa la prima lettura dei primi 9 articoli e degli allegati II-IV, pertanto, la fase di approfondimento del testo è ancora preliminare. Sulla proposta avanzata si ritengono necessari ulteriori approfondimenti e chiarimenti, per meglio identificare la portata delle novità introdotte. In seguito alla richiesta di commenti scritti da parte della Presidenza di turno, pervenuta dopo il WP e condivisa con i referenti degli Organismi ufficiali regionali e delle Province autonome, sono state già avanzate le prime proposte di modifica e di richiesta di chiarimento riassumibili in: 1) la richiesta di allargare, già in sede di prima applicazione, l'elenco delle specie oggetto del regolamento (con indicazione delle specie da introdurre che sono già oggetto della norma nazionale e di alcune norme regionali in quanto ritenute di importanza strategica per gli ecosistemi mediterranei); 2) la richiesta di chiarire alcune definizioni che risultano non sufficientemente esaustive; 3) la proposta di modificare la denominazione del "Piano di emergenza" in "Piano dei fabbisogni di materiali forestali di moltiplicazione", allo scopo di favorire un approccio basato sulla programmazione e pianificazione anziché sull'emergenza. Inoltre, gran parte delle previsioni dell'articolo 9 della proposta rientrano già nelle attività di coordinamento della filiera vivaistica forestale nazionale, attribuite dal decreto legislativo n. 34/2018 (TUFF) alla Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 386/2003, incardinata presso il MASAF e presieduta dal Direttore generale dell'economia montana e delle foreste. Nel corso della riunione del WP in sede di Consiglio del 3 novembre proseguirà la lettura del testo e saranno forniti chiarimenti sui numerosi commenti pervenuti dagli Stati Membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Per procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali. Si può ipotizzare, ad esempio, un aumento dei costi sulla redazione dei Piani di emergenza o per i costi derivanti dall'inserimento delle norme relative ai materiali forestali di moltiplicazione nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. Ulteriori costi potrebbero derivare dall'istituzione di piattaforme informatiche per la gestione della certificazione ma questo consentirebbe anche di migliorare la tracciabilità e il valore dei materiali di moltiplicazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Nel complesso il regolamento sembra apportare novità rilevanti per il settore vivaistico forestale italiano e confermare alcune disposizioni già in vigore, aprendo nuove prospettive di commercializzazione ai materiali forestali di moltiplicazione in ambito europeo. Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento richiederanno eventuali adeguamenti delle seguenti norme vigenti:

- decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

- decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF);
- decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879, volto alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali, in armonia con quanto previsto dalla Strategia europea per la biodiversità 2030 COM(2020) 380.

Queste norme dovranno essere modificate o integrate se la produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione rientrerà, come prevede la proposta, nelle previsioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali. Per quanto riguarda invece le previsioni del regolamento (UE) 2016/2031, si sottolinea che il decreto legislativo n. 386/2003 ha inserito l'osservanza delle normative fitosanitarie vigenti, per cui non sarà necessario modificare lo *status quo*.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Allo stato attuale non si prevedono effetti specifici sull'organizzazione della pubblica amministrazione se non un adeguamento dell'attuale normativa nazionale.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'obiettivo del regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ripristinare gli ecosistemi forestali. Attribuisce agli utilizzatori il diritto di essere informati sulla qualità del materiale forestale di moltiplicazione acquistato e sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato. Lo scopo, a lungo termine, è la conservazione della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi forestali.

Altro

Si sottolinea che eventuali emendamenti apportati in sede europea saranno condivisi e discussi in ambito di Commissione tecnica ex articolo 14 del decreto legislativo n. 386/2003 e con gli Organismi ufficiali e delle Regioni e delle Province autonome.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione).		
– Codice della proposta: COM(2023) 415 final del 05/07/2023		
– Codice interistituzionale: 2023/0228(COD)		
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale dell'economia e delle foreste.		
Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	a) Dlgs. n. 386/2003; b) D.M. 30 dicembre 2020;	a) norma di natura primaria; b) norma di natura secondaria
CAPO II - MATERIALE DI BASE E MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE OTTENUTO A PARTIRE DA ESSO	a) Dlgs. n. 386/2003; b) D.M. 30 dicembre 2020	a) norma di natura primaria; b) norma di natura secondaria
CAPO III - REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI E DEL MATERIALE DI BASE E DEMARCAZIONE DELLE REGIONI DI PROVENIENZA	a) Dlgs. n. 386/2003; b) D.M. 30 dicembre 2020; c) D.M. 11 giugno 2021	a) norma di natura primaria; b) norma di natura secondaria; c) b) norma di natura secondaria
CAPO IV - CERTIFICATO PRINCIPALE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO	a) Dlgs. n. 386/2003; b) D.M. 30 dicembre 2020;	a) norma di natura primaria; b) norma di natura secondaria
CAPO V - DEROGHE ALL'ARTICOLO 4	a) Dlgs. n. 386/2003; b) D.M. 30 dicembre 2020;	a) norma di natura primaria; b) norma di natura secondaria
CAPO VI - IMPORTAZIONI DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE	a) Dlgs. n. 386/2003	a) norma di natura primaria
CAPO VIII - Relazioni, sanzioni e modifiche dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625	a) Dlgs. n. 386/2003	a) norma di natura primaria
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	a) Dlgs. n. 386/2003	a) norma di natura primaria